



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL

24 gennaio 2014

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

CONSIDERATO che nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il
1° e 2 dicembre 2013 il territorio della Regione Abruzzo è stato colpito da gravi
eventi meteorologici con fenomeni alluvionali tali da causare una grave
situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di
alcune famiglie dalle loro abitazioni, nonché la perdita di una vita umana;

CONSIDERATO che tali eventi hanno determinato
fenomeni franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, ad edifici
pubblici e privati, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive,

CONSIDERATO, altresì, che l'esondazione di fiumi e
torrenti ha provocato l'allagamento di centri abitati, l'interruzione di collegamenti
viari, della rete dei servizi essenziali determinando, quindi, forti disagi alla
popolazione interessata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

VISTE le note della Regione Abruzzo del 19 novembre, 3 e 20 dicembre 2013 e 16 gennaio 2014;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2014;

VISTA la nota della Protezione civile 3891 del 23 gennaio 2014 con la quale viene quantificato un fabbisogno di 15 milioni di euro per far fronte alle esigenze immediate;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Abruzzo provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
 4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione degli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede con l'importo di **4 milioni di euro** a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità. **Con successiva delibera del Consiglio dei Ministri le predette risorse vengono integrate fino al complessivo ammontare di 15 milioni di euro.**

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2014

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri